Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1904 | **Roma — Giovedì 25 agosto** | **Numero 199**

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

ABBONAMENTI

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

INSERZIONI

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** ⎫ per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** ⎭
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti: RR. decreti *nn. 439, 440, 442 e 446 concernenti: soppressione del posto di vice console di 1ª categoria in Marsiglia con obbligo di residenza in Tolone e istituzione d'un consolato in questa città con giurisdizione sul dipartimento del Varo; determinazione del ruolo organico del personale addetto agli Osservatori meteorici di montagna; dichiarazione di zone malariche in porzioni di territorio della provincia di Grosseto; modificazione dei canoni daziari dovuti allo Stato pel quinquennio 1901-905 da due comuni* — **R. decreto** *n. CCCXX (Parte supplementare) che istituisce in Iglesias un Collegio di probi-viri per le industrie minerarie e metallurgiche* — **Relazioni e RR. decreti** *sullo scioglimento dei Consigli comunali di Caltagirone (Catania), Santo Stefano di Cadore (Belluno) e Terracina (Roma)* — **Decreto Ministeriale** *che approva il libretto personale di paga da rilasciarsi agli operai, in esecuzione alla legge per gl'infortuni sul lavoro* — **Ministero della Pubblica Istruzione:** *Disposizioni fatte nel personale dipendente* — **Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio** - Servizio della proprietà industriale: *Elenco degli attestati di trascrizione dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica e di commercio rilasciati nella 2ª quindicina del mese di giugno* — **Ministero del Tesoro** - Direzione Generale del Debito Pubblico: *Rettifiche d'intestazione* — Direzione Generale del Tesoro: *Avviso — Prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali di importazione* — **Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio** - Divisione Industria e Commercio: *Media dei corsi del Consolidato a contanti nelle varie Borse del Regno* — **Concorsi.**

PARTE NON UFFICIALE

Diario estero — Notizie varie — Telegrammi dell'*Agenzia Stefani* **— Bollettino meteorico — Inserzioni.**

In foglio di supplemento:

Ministero dell'Interno - Direzione generale della sanità pubblica: *Bollettino sanitario del mese di maggio.*

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il Numero 439 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804 ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il posto di vice console di prima categoria presso il Nostro Consolato in Marsiglia, con obbligo di tenere residenza in Tolone, è soppresso.

Art. 2.

È istituito un Nostro Consolato in Tolone con giurisdizione nel dipartimento del Varo, il quale viene perciò distaccato dal distretto giurisdizionale del Nostro Consolato in Marsiglia.

Art. 3.

Il predetto Nostro Consolato di Tolone sarà retto da un ufficiale consolare di prima categoria, al quale verrà corrisposto l'annuo assegno locale di lire settemilaottocento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

TITTONI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Il Numero 440 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto del 30 ottobre 1902, n. 556;

Vista la legge del 26 maggio 1904, n. 242;

Sulla proposta del Nostro Ministro di Agricoltura, **Industria e Commercio;**

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal 1° luglio 1904 il ruolo organico del personale addetto agli Osservatorî meteorici di montagna comprende un posto di assistente, con lo stipendio di lire 3000; tre posti di assistente, con lo stipendio di lire 1500 e l'indennità di residenza di lire 500 per ciascuno, e sei posti di custode, con lo stipendio di lire 800 per ciascuno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Il Numero 442 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 2 novembre 1901, n. 460, e il relativo Regolamento approvato con R. decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto col quale il Prefetto di Grosseto ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la designazione di altre zone malariche in quella provincia;

Veduto il voto del Consiglio provinciale di sanità sulle anzidette proposte;

Udito il Consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell' Interno Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono dichiarate zone malariche, agli effetti delle disposizioni di legge e di Regolamento sopramenzionate, le porzioni di territorio della provincia di Grosseto distinte come risulta dall'elenco che segue, facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 25 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

ELENCO di zone malariche esistenti in provincia di Grosseto con la indicazione dei rispettivi confini territoriali.

1-2. Comune di Monte Argentario.

Vi sono due distinte zone malariche.

La prima zona malarica posta a nord-est del territorio, è delimitata dai confini del territorio comunale a nord e ad est, dalla via di San Rocco a sud-est, dalla strada dell'Annunziata a sud, da un tratto della strada mulattiera che da Santo Stefano conduce a Port'Ercole e dal fosso Pulciano ad ovest, e da una linea sinuosa che termina nei pressi della Peschiera a nord-ovest.

Tale zona comprende i numeri mappali dall'1 al 44, dal 55 al 129, dal 136 al 163, dal 165 al 281, dal 534 al 536 della sez. L, i numeri 165 al 168, dal 170 al 186, il 188-*bis*, dal 190 al 225 della sezione M.

La seconda zona malarica posta a sud del territorio è delimitata: da due linee distanti circa 600 metri tanto a destra che a sinistra del torrente delle Cannelle e dal confine del territorio comunale.

Tale zona comprende i numeri catastali 574 e 575, dal 596 al 607, metà del n. 572 ed i nn. 615, 616 e 617 della sezione L.

3-4. Comune di Roccalbegna.

Vi sono due distinte zone malariche.

La prima zona è delimitata in parte dai confini coi finitimi comuni di Santa Fiora, Sorano, Manciano e Scansano, ed in parte da una linea che partendo dal botro del Fiasconcello va alla via di Scansano, e da questa alla strada del Romitorio a Roccalbegna fino quasi alla Casa del Conti, alla destra dell'Albegna.

La linea prosegue poi alla sinistra dell'Albegna, passa per le case Bartarello, attraversa i fossi di Vene e di Calizzano, tocca le rocchette di Fazio, il podere Querceto, Poggio Casaccio, Casa Brizio e giunge al confine del comune ad est.

Questa zona comprende tutta la sezione O, i numeri catastali 20, 21, dal 29 al 36, dal 37 al 115, dal 132 al 139 della sezione N: i numeri dal 304 al 322, dal 367 al 404, dal 406 al 465 della sezione F; i numeri dal 466 al 468; dal 496 al 567 della sezione H; i numeri dal 729 al 733, dal 755 al 764, dal 768 al 771, dal 773 al 925 della sezione J: i nn. dall' 1 al 36 della sezione K; i nn. dal 527 al 785, dall'848 al 954, dal 962 al 981, dal 1028 al 1098 della sezione L, i nn. dall'1 al 37, dal 246 al 356, dal 358 al 400, dal 411 al 487, dal 532 al 1070 della sezione M.

La seconda zona ha per limite esterno i confini del comune di Roccalbegna, coi comuni di Arcidosso, Campagnatico e Scansano e per limite interno una linea che partendo dalle vicinanze della confluenza del botro Istrico con le Trasubbie va al fosso delle Faine, segue questo fosso, attraversa poi le Trasubbie, passa presso il poggio di Faeta e il podere di San Martino e termina al confine del comune nelle vicinanze del podere Montebello.

Tale zona comprende le sezioni A e B per intero, i nn. dal 59 al 73, dal 137 al 376, dal 768 all'801, dal 966 al 980, il 1006, dal 1013 al 1026 della sezione C, ed i nn. dall'1 al 37, 39, 40, dal 55 al 57, dall'87 al 94, 160, 111, 120, 121, 122, dal 335 al 343 della sezione D.

5-6. Comune di Santa Fiora.

Vi sono due distinte zone malariche.

La prima zona è limitata a sud dal confine col Comune di Sorano, ad est dalla strada che da Montebuono va a Selvena, fino al fosso canale, da un tratto di questo fosso, da una linea che passando a circa un chilometro ad ovest di Selvena va al fosso Carminate, dal fosso dello Schiaccione, da una linea che passando presso Poggio Fontaccio va al fosso del Vallone, da questo fosso, da una linea tirata a circa 400 metri a sinistra del fiume Fiora, dalla strada del Crocione, dal fosso Scabbia;

a nord dalla confluenza del Cadone con la Fiora;

ad ovest dal fiume Fiora fino alla confluenza del fosso Bove, e da una linea che partendo dal fosso Bove termina al fosso Rigo.

In questa zona sono compresi la sezione R, per intero, della sezione B' i numeri catastali dall'1 all'8, dal 218 al 340, dal 386 al 407; della sezione E i numeri dal 219 al 226 e 228 e 228-bis; della sezione F dall'1 al 4 ed il 24; della sezione S dal 6 al 90, dal 97 al 148; della sezione T i numeri 13 e dal 20 al 163: della sezione U dal 188 al 202, dal 323 al 353, dal 362 al 365, dal 469

al 603; della sezione V dall'1 al 74, dal 122 al 132 ed il 189; della sezione X dal 76 all'86.

La zona seconda è limitata dai confini del comune a nord, ad est ed a sud, e dalla strada della Sforzesca ad ovest.

Questa zona comprende i numeri dal 31 al 63 della Sezione L.

7. Comune di Sorano.

Vi è una sola zona malarica, i cui limiti coincidono coi confini attuali del territorio comunale, se si eccettui in quattro punti posti rispettivamente a sud-est, a nord-est, a nord e a sud-ovest:

a sud-est la linea di confine, distaccandosi dal fosso Valle Bisogna, passa presso il podere Montignano e termina al fosso Paradiso;

a nord-est la linea di confine coincide col torrentello influente del Siele, e con la mulattiera che, distaccandosi dalla località detta il Casino, va a San Giovanni;

a nord la linea di confine, partendo dal torrente Fiume, passa pel podere Saraconi, presso i poderi Nerba, Prugnano, Figline, e giunge al torrente Vaiana; da qui passa per le località la Vigna, Scopetoni, Boschetti, fino al fosso Pisciolana, col cui corso coincide.

Passa poi pel Poderetto, Poggio Serafino, Casa Gotti, segue il corso del torrente Segno; quindi, toccando quasi Montebuono e Monte Reta, termina al confine del comune, a circa un chilometro dalla Fiora.

A nord-ovest la linea di confine, distaccandosi dal fosso delle Fallonate, passa presso le località Versiliana e Santarello, fin presso Catabiaccio; quindi risale al confine del comune, passando nei pressi della Casa Agnolone.

Sono comprese nella zona malarica per intiero le sezioni C. D. F. G. H. K. L. M. N.

Della sezione A sono compresi i numeri dall'88 al 139, dal 141 al 185, dal 196 al 204, dal 217 al 316, dal 458 al 491, dal 493 al 692, dal 699 al 794, dal 712 al 723, dal 729 al 733, dal 741 al 951; della sezione B i numeri 1, 2 e 3, 138 e 139, e poi dal 141 al 154, dal 156 al 170, dal 183 al 219, dal 224 al 227, dal 738, al 763, dal 766 al 1130; della sezione D i numeri dal 24 al 65, dall'80 al 580; della sezione E i numeri dall'1 al 369, dal 387 al 444, dal 447 al 463; della sezione J dal 306 al 314, dal 345 al 352, dal 354 al 420; della sezione O dall'1 al 6, dal 32 al 75, dal 103 al 119 dal 127 al 224, dal 240 al 244, dal 323 al 324, dal 368 al 415, dal 423 al 427, dal 439 al 474, dal 476 al 503; della sezione P dal 147 al 500, dal 516, al 529, dal 720 al 724; della sezione Q dall'1 al 172, il numero 186 e dal 194 al 263.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il Ministro dell'interno
GIOLITTI.

Il Numero* 446 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 2 febbraio 1902, n. 41, per effetto del quale la frazione Costa Carogliana venne distaccata dal comune di Travacò Siccomario ed aggregata a quello di Valle Salimbene;

Ritenuto che i due mentovati comuni, come risulta dalle rispettive deliberazioni consiliari 10 maggio e 3 giugno a. c., di comune accordo hanno stabilito in L. 92.01 la quota di canone daziario governativo riferentesi alla frazione di Costa Carogliana da diminuirsi al comune di Travacò Siccomario e da aumentarsi a quello di Valle Salimbene;

Visto l'elenco generale dei canoni daziari dovuti allo Stato pel quinquennio 1901-1905, approvato con R. decreto 23 dicembre 1900, n. 453, dal quale risulta in L. 1695.72 il canone pel comune di Travacò ed in L. 162.46 il canone pel comune di Valle Salimbene;

Visto l'art. 201 del regolamento daziario generale 27 febbraio 1898, n. 84;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro, *interim* delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il canone daziario dovuto allo Stato per il quinquennio 1901-905 dal comune di Travacò Siccomario è dimuito di L. 92.01 e queste sono aumentate a quello di Valle Salimbene.

Il canone annuo del primo comune è quindi ridotto a lire milleseicentotre e centesimi settantuno (L. 1603.71), e quello annuo del secondo comune è invece portato a lire duecentocinquantaquattro e centesimi quarantasette (L. 254.47).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 18 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Il Numero* CCCXX *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 giugno 1893, n. 295, sui Collegi di probiviri per le industrie ed il regolamento approvato con R. decreto del 26 aprile 1894, n. 179, per l'esecuzione di detta legge;

Sentito l'avviso degli Enti indicati nell'articolo 2 della legge predetta;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per la Grazia, la Giustizia ed i Culti e per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito in Iglesias un Collegio di probiviri per le industrie minerarie e metallurgiche con giurisdizione sul territorio del Circondario di Iglesias.

Art. 2.

Il Collegio suddetto sarà formato da sedici componenti, di cui otto industriali e otto operai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 16 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

RONCHETTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Relazione *di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 1° agosto 1904, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Caltagirone (Catania).*

SIRE!

Il Consiglio comunale di Caltagirone integralmente ricostituito nelle elezioni generali del febbraio 1902 risultò composto di elementi tutt'altro che omogenei ed assimilabili, così che quell'Amministrazione non ha mai potuto trovare nell'assemblea consigliare una solida base, e il mancare di una maggioranza sufficiente e costante le ha sempre impedito di risolvere le questioni che maggiormente interessano il paese.

Costretta a destreggiarsi fra i varî partiti ha dovuto spesso piegarsi ad accogliere e secondare le tendenze or dell'uno or dell'altro, impedita a formare e svolgere un proprio programma, menando sempre una vita stentata, tutta di espedienti e compromessi con grave detrimento della pubblica cosa.

Questa anormale situazione si doveva inevitabilmente ripercuotere sull'andamento dei servizi, i quali non procedono con le regolarità, che sarebbe desiderabile in relazione all'importanza del comune, ed è degno di speciale rilievo che non fu ancora definitivamente approvato il bilancio dell'esercizio in corso.

Diversi consiglieri avevano già rassegnato le loro dimissioni, quando, or non è molto fu pubblicato il manifesto per l'ordinaria rinnovazione del Consiglio ai termini di legge.

Se non che subito dopo seguirono le rinuncie di altri 19 consiglieri, compreso il sindaco ed i componenti la Giunta che dichiararono di abbandonare definitivamente l'ufficio; di guisa che ora il Consiglio è ridotto a soli 11 su 40 consiglieri assegnati al comune.

Si dovrebbe quindi far luogo alle elezioni generali, ma tenuto conto delle condizioni dello spirito pubblico sarebbe in ogni caso inopportuno procedervi senza aver prima lasciato trascorrere un periodo di calma e di raccoglimento che dia modo di ricostituire una rappresentanza compatta, vitale e capace di risollevare le sorti di quell'importante comune.

Reputo perciò necessario sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che scioglie il Consiglio comunale di Caltagirone.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Caltagirone, in provincia di Catania, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. dott. Ernesto Emina è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 1° agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione *di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 4 agosto 1904, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Santo Stefano di Cadore (Belluno).*

SIRE!

L'Amministrazione comunale di Santo Stefano di Cadore, come ha accertato una recente inchiesta, procede con tale disordine che, per eliminarlo, si rende necessario un eccezionale provvedimento.

L'ufficio di segreteria funziona irregolarmente, tra i numerosi lavori rimasti in arretrato vi sono i conti consuntivi dal 1898 in quà, vi mancano molti registri prescritti e non esistono regolari inventarî del considerevole patrimonio comunale.

I principali servizi pubblici giacciono negletti ed i fondi per essi stanziati in bilancio vengono di solito stornati nel corso dell'esercizio per spese di assai dubbia utilità, mentre urge sistemare i locali scolastici, i cimiteri e le strade.

In molti affari, specialmente nella gestione del patrimonio, gli amministratori, non curanti degli avvenimenti e delle disposizioni superiori, hanno commesso atti che pongono in grave rischio la finanza comunale.

Invero, malgrado il contrario parere del Consiglio di prefettura e le contrarie disposizioni prefettizie, gli amministratori hanno modificato, a tutto danno della civica azienda, il contratto stipulato nel 1901 per la vendita del legname del bosco comunale, il cui prezzo, anzichè pagarsi prima o al momento della consegna della merce, come in passato erasi usato, è stato arbitrariamente pattuito doversi pagare dopo la consegna; onde è derivato che il comune, senza avere alcuna garanzia in suo favore, è rimasto in credito di circa L. 115,000 verso la ditta concessionaria, la quale non si è trovata in grado di far fronte ai pagamenti alle fissate scadenze.

Inoltre contrariamente alle disposizioni prefettizie, gli amministratori hanno proceeduto alla vendita della merce boschiva pel 1905 e pel 1903 in base ad un capitolato respinto dal Consiglio di Prefettura.

Si aggiunga che i lavori boschivi dell'importo di circa L. 100 mila sono stati ceduti in appalto con una percentuale elevatissima, che raggiunge per qualche lotto principale il 70 0[0] del valore della merce. La lavorazione ed il trasporto delle piante boschive vengono dati apparentemente in appalto, poichè in realtà vengono assunti da tutti indistintamente i capi di famiglia del

Comune con percentuali molto elevate e maggiori del doppio di quelle usate in altri comuni vicini.

Oltre a ciò è da deplorare lo sperpero del pubblico denaro anche per le eccessive spese di culto, per indennità trasferte e per il grande consumo dei medicinali somministrati gratuitamente a tutti gli abitanti a mezzo della Congregazione di carità.

Tutto ciò è da attribuire al mal governo degli amministratori, i quali nella maggior parte incapaci ed in pari tempo non ossequienti alla legge e alle disposizioni dell'autorità competente, mettono a grave repentaglio la consistenza economica della civica azienda turbandone anche il funzionamento.

Dopo di che reputo necessario ed urgente sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra l'unito schema di decreto che scioglie il Consiglio comunale di Santo Stefano di Cadore.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Santo Stefano di Cadore, in provincia di Belluno, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. Agostino d'Adamo è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 4 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione *di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a* **S. M. il Re** *in udienza del 4 agosto 1904, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Terracina (Roma).*

SIRE!

L'amministrazione comunale di Terracina, la quale travasi al potere da circa tre anni, non che migliorare la triste situazione finanziaria della civica azienda, l'ha aggravata con la gestione trascurata del patrimonio e degli altri cespiti di entrata e col progressivo aumento delle spese. A ciò sono da aggiungere la grande rilassatezza del funzionamento dei servizi pubblici, la resistenza passiva dell'amministrazione alle disposizioni della prefettura e dell'autorità tutoria, la materiale difficoltà nello svolgimento degli affari a causa del grave disordine che regna nell'ufficio municipale e nell'archivio.

Di cotesto stato di cose la maggior colpa va attribuita al segretario comunale, il quale con la sua abilità e profittando dei suoi vincoli di parentela e di amicizia, ha saputo acquistarsi una posizione eminente, così da divenir quasi l'arbitro dell'amministrazione municipale, tanto che da circa un anno, senza disinteressarsi delle cose del comune e percependo lo stipendio, ha potuto tenersi lontano dall'ufficio per asserite condizioni di salute e di famiglia.

Tra gli altri affari, è stata causa maggiormente di attacchi ed accuse violenti la questione, di importanza vitale pel comune, relativa all'affitto a lunga durata di vaste tenute patrimoniali comunali, compresa la Selva Marittima, accuse che venivano manifestamente dirette contro il segretario. In seguito a ciò, il prefetto ha disposto non è guari una inchiesta, la quale ha posto in luce gravi irregolarità che, comunicate al procuratore del Re, han dato luogo all'arresto di detto segretario. Proseguendosi nelle indagini, nuove e maggiori irregolarità sono state accertate, per la qual cosa la Camera di Consiglio presso il tribunale, sospendendo ogni deliberazione intorno alla domanda di libertà provvisoria presentata dal segretario medesimo, ha ordinato invece il prosieguo dell'istruttoria a di lui carico.

Dopo di ciò il sindaco ha presentate le sue dimissioni. Ad aggravare poi lo stato delle cose è sopraggiunto un altro processo penale a carico dei gestori della riscossione del dazio di consumo, tenuta in economia, processo che ha posto in cattiva luce l'amministrazione, la quale, respingendo offerte vantaggiose, non ha voluto mai cedere in appalto la riscossione anzidetta.

Codesti fatti rendono necessario lo scioglimento del Consiglio comunale, non solo per lasciar libero campo all'autorità giudiziaria nell'accertamento di tutte le eventuali responsabilità, ma ancora perchè è vano sperare di condurre sulla retta via l'amministrazione con i mezzi ordinari, essendo essa paralizzata nelle sue forze, scossa nella sua autorità e priva di ogni direzione dopo le dimissioni del sindaco. Siffatta eccezionale misura si impone altresì per il riordinamento dei servizi e per l'assetto della finanza, mancando financo il bilancio preventivo del corrente esercizio, non che per provvedere convenientemente all'affitto delle tenute comunali, affare che nel maggior grado interessa la civica azienda e che tiene in fermento la popolazione, la quale molto spera dall'opera sagace, autorevole e competente di un Regio Commissario.

Ho l'onore pertanto di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra l'unito schema di decreto che scioglie il Consiglio comunale di Terracina.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Terracina, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. Luigi Asprea è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 4 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

IL MINISTRO
D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Veduto l'articolo 31 del regolamento 13 marzo 1904, n. 141, per l'esecuzione della legge - testo unico - 31 gennaio 1904, n. 51, per gl' infortuni degli operai sul lavoro;

Decreta:

Art. 1.

Il libretto personale di paga da rilasciarsi agli operai, ai termini dell'articolo 31 del regolamento 13 marzo 1904, n. 141, per la esecuzione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gl' infortuni degli operai sul lavoro, dev'essere conforme al modello unito al presente decreto, munito del visto di approvazione.

Art. 2.

Gli imprenditori e gli industriali che commettono per loro conto la stampa dei libretti personali di paga, devono curare, sotto la loro responsabilità, che questi siano conformi al modello approvato col presente decreto.

Gli esercenti di tipografie che assumano, a scopo di vendita, la stampa dei libretti personali di paga, devono tenere a disposizione degl' imprenditori e industriali che ne facessero richiesta un modello dei libretti stessi, munito del visto di approvazione e del bollo del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Dato a Roma, addì 15 agosto 1904.

Il Ministro
RAVA.

LIBRETTO DI PAGA

rilasciato a ______
figlio di ______
nato in ______
il giorno ______ del mese di ______
dell' anno ______
domiciliato in ______
residente in ______

______

______
Firma dell'industriale o dell'imprenditore che rilascia il libretto

Indicazioni sul conto del titolare.

Stato civile ______
Professione o mestiere ______

______

______

______

______

esercente (1) ______
Comune (2) *di* ______ **Provincia** *di* ______

Data della paga — Anno 19__		Numero delle giornate effettive o delle ore di lavoro (art. 12 leg.)	AMMONTARE della paga (senza deduzione di somme eventualmente dovute dall'operaio)		Spese eventualmente sostenute a proprio carico dall'operaio per l'esecuzione del lavoro	FIRMA della persona che fa la paga
Mese	Giorno		in denaro — Lire	in natura — Lire		

(1) S'indichi quale industria o quale impresa esercita la Ditta.

(2) Per gli stabilimenti industriali si indichi il Comune dove questi sono situati; per le imprese il Comune dove ha domicilio il capo o l'esercente di esse.

Istruzioni per gli imprenditori e industriali.

Ogni capo o esercente di imprese, industrie o costruzioni, deve, prima del 16 ottobre 1904, rilasciare a proprie spese un libretto personale di paga a ciascuno dei propri operai, quando questi non ne sia già provveduto.

Il libretto deve essere conforme al presente modello.

Quando il libretto sia esaurito, l'imprenditore o l'esercente deve fornirne un altro, sempre a proprie spese; quando sia smarrito, l'imprenditore lo fornirà contro rimborso, a carico dell'operaio, della spesa, in misura non superiore a dieci centesimi.

Il libretto rimane in possesso dell'operaio, e sarà adoperato fino a quando non sia esaurito, anche se l'operaio presti l'opera sua in imprese o industrie diverse. Però chi assume in servizio un operaio già fornito del libretto avrà cura di apporre, sotto l'ultima scritturazione fatta dall'industriale o imprenditore presso il quale l'operaio era precedentemente occupato, l'indicazione della propria Ditta o ragione sociale, della industria o impresa esercitata e della sede dello stabilimento industriale o della impresa e queste indicazioni dovranno essere ripetute in principio d'ogni facciata.

Istruzione per gli operai.

Gli operai devono:

a) conservare con la massima cura questo libretto.

Essi devono tener ben presente che questo libretto costituisce il documento più importante che possono, in caso di infortunio, esibire per ottenere il pagamento dell'indennità nella misura realmente dovuta. Epperciò sarà loro premura di vigilare ed accertare che le relative scritturazioni vi siano fatte in tempo debito e con esattezza dagli imprenditori o industriali o dai loro preposti;

b) denunziare immediatamente al capo o esercente dell'impresa, industria o costruzione, o alla persona che ha la direzione o la sorveglianza dello stabilimento, ogni infortunio da cui siano colpiti, anche se di minima entità e anche se non li obblighi ad abbandonare il lavoro (art. 81 regolamento). Non di rado avviene infatti che lesioni, a bella prima giudicate lievissime, abbiano in seguito gravi conseguenze: ed è noto come anche una leggera scalfittura può essere tramite di infezione, se non venga subito disinfettata col materiale antisettico di cui dev'essere all'uopo fornito ogni stabilimento industriale ed ogni cantiere.

c) sottostare alle visite di controllo che l'Istituto assicuratore creda necessarie.

Inoltre l'operaio non può, senza giustificato motivo, rifiutare, dietro richiesta e a spese dello stesso Istituto assicuratore:

a) di prestarsi ad una o più visite da effettuarsi dal proprio medico curante o da altro medico di sua fiducia, in contraddittorio del medico fiduciario dell'Istituto assicuratore:

b) di entrare in appositi Istituti o gabinetti medici indicati dall'Istituto assicuratore allo scopo che possano essere accertate le conseguenze dell'infortunio (art. 103 R.).

Finchè l'operaio si rifiuta di fare quanto l'Istituto assicuratore richiede a norma delle disposizioni sopra riportate, gli viene sospeso il pagamento della indennità giornaliera per la inabilità temporanea e non gli viene liquidata la indennità per inabilità permanente eventualmente spettantegli, non potendo addivenirsi a questa liquidazione che quando siano accertate le conseguenze definitive dell'infortunio.

Assistenza medica e certificati di medici.

In ogni infortunio il capo o esercente della impresa, industria o costruzione è obbligato a sostenere la spesa per le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica, e per il certificato medico, (art. 9 L.) da unirsi alla denunzia di infortunio.

Le amministrazioni ospitaliere non possono rifiutarsi di ricevere negli ospedali gli operai colpiti da infortunio sul lavoro, salvo il rimborso, verso chi di diritto, delle spese di ospedalità (art. 150 R.).

La spesa per i certificati medici successivi di continuazione di

cura e per il certificato medico definitivo è a carico degli Istituti assicuratori (art. 149 R.).

Contratto di assicurazione.

Il capo o l'esercente della impresa, industria o costruzione deve sempre tenere nello stabilimento o nel cantiere l'originale del contratto di assicurazione o una copia di esso conforme all'originale e deve fornire all'operaio, al suo rappresentante, o agli aventi diritto, tutte le indicazioni e gli schiarimenti in ordine al contratto stesso, dei quali abbiano bisogno per fare valere le loro ragioni verso l'Istituto assicuratore.

Deve anche consentire, quando ne abbia richiesta, che le persone preindicate traggano copia del contratto di assicurazione (art. 120 R.).

Pagamento delle indennità agli operai feriti.

Avvenuto l'infortunio, l'operaio che ne è stato colpito e che ha dovuto rimanere assente dal lavoro per più di 5 giorni, ha diritto che entro il più breve termine possibile, e in ogni caso non più tardi del ventesimo giorno da quello dell'infortunio, gli sia pagata dall'Istituto assicuratore la indennità giornaliera per la inabilità temporanea (art. 104 R.).

A questa disposizione è fatta eccezione solo nel caso che l'Istituto assicuratore o perchè non ravvisi nel fatto che produsse la lesione i caratteri dell'infortunio sul lavoro o per altri motivi, ritenga di non essere obbligato a pagare le indennità stabilite dalla legge (art. 105 R.); nel qual caso l'Istituto non è obbligato a pagare l'indennità temporanea e deve renderne avvertito l'operaio specificando i motivi predetti.

La indennità giornaliera per la inabilità assoluta temporanea deve continuare ad essere corrisposta in via posticipata, a periodi non eccedenti i 7 giorni, finchè l'operaio sia nella impossibilità di recarsi al lavoro, se questa impossibilità non dura più di 90 giorni; se dura più di 90 giorni, la indennità continua, per i giorni successivi, ad essere corrisposta fino a concorrenza di nove decimi della indennità definitiva che l'Istituto assicuratore ritiene dovuta (art. 104 R.).

Le indennità corrisposte oltre i 90 giorni sono sempre considerate come provvisionali e sono quindi dedotte dall'indennità definitiva; quelle invece pagate nei primi 90 giorni sono considerate come provvisionali e dedotte dall'indennità definitiva, soltanto quando l'infortunio, dopo un certo periodo d'infermità, sia seguito da morte.

Ricevuto il certificato medico definitivo, ed accertati la specie ed il grado dell'inabilità, l'Istituto assicuratore, nel più breve termine, comunica all'operaio ferito la misura dell'indennità liquidatagli, indicando gli elementi che servirono di base a tale liquidazione (art. 107 R.).

Se l'operaio accetta la liquidazione, ne dà notizia all'Istituto assicuratore, il quale ha l'obbligo di provvedere al pagamento della indennità entro 8 giorni da quello in cui riceve la notizia. Se invece non accetta la liquidazione, comunica all'Istituto assicuratore, con lettera raccomandata o della quale abbia ritirato ricevuta, i motivi per i quali non l'accetta; e non ricevendo risposta nel termine di 15 giorni da quello della spedizione della lettera raccomandata o dalla data della ricevuta, o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, può o convenire in giudizio l'Istituto assicuratore nei modi e con le norme stabilite nell'articolo 13 della legge, oppure, qualora la controversia verta, come il più delle volte accade, sulla natura e sulla entità delle conseguenze dell'infortunio, può mettersi d'accordo con l'Istituto assicuratore per deferirne la risoluzione, con atto da omologarsi dal Tribunale civile, ad un Collegio di arbitri composto di tre medici, secondo dispone l'articolo 115 del regolamento.

Ed è a sperarsi che gli operai si persuadano della convenienza di seguire questa seconda via, imperocchè quando si tratta di determinare se la lesione abbia realmente prodotto la morte dell'operaio, oppure se abbia abolito la funzionalità delle membra, arti od organi lesi o li abbia resi soltanto parzialmente inservibili, meglio conviene rimettersi ad un giudizio di periti medici, che possono decidere come amichevoli compositori con economia di tempo e di spesa, anzichè seguire la lunga e costosa procedura giudiziaria.

Stabilito, di comune accordo o in via contenziosa, l'ammontare della indennità dovuta, qualora si tratti di inabilità permanente assoluta o di inabilità permanente parziale così grave da aver per conseguenza se non effettiva, potenziale, una riduzione, non inferiore al 50 per cento del salario percepito prima dell'infortunio, l'indennità è versata, a cura dell'Istituto assicuratore, alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai (art. 15 L.), dalla quale l'operaio riceve:

a) fino alla scadenza del termine di due anni dal giorno dell'infortunio un sussidio mensile pari alla rendita vitalizia corrispondente all'indennità versata;

b) successivamente, una rendita vitalizia corrispondente alla parte di indennità che, computati i relativi interessi, rimane, dopo dedotti i sussidi precedentemente pagati.

L'operaio che vuole ottenere il pagamento delle indennità in capitale non può domandarlo che dopo scaduto l'accennato termine di due anni dal giorno dell'infortunio ed entro 15 giorni da questa scadenza o dalla definizione del giudizio di revisione che fosse tuttora in corso.

La domanda, in carta semplice, deve essere presentata al pretore nella cui giurisdizione l'operaio è domiciliato e devono esservi specificati i motivi che la giustificano.

Pagamento delle indennità agli aventi diritto in caso di morte dell'operaio.

Il diritto all'indennità nel caso di morte dell'operaio, è limitato ai più vicini congiunti, che vivevano, o che può presumersi vivessero a carico del defunto, quali sono designati nell'articolo 10 della legge (testo unico).

Secondo questo articolo hanno diritto all'indennità:

a) i figli legittimi o naturali minori di 18 anni compiuti o inabili al lavoro per difetto di mente o di corpo, e gli altri discendenti in queste stesse condizioni di età e di inabilità, a patto però, per quest'ultimi, che al tempo dell'infortunio vivessero a carico dell'operaio colpito dall'infortunio;

b) in mancanza di discendenti nelle accennate condizioni, gli ascendenti i quali provino che al tempo dell'infortunio vivevano a carico dell'operaio;

c) in mancanza di qualsiasi ascendente che dia questa prova, i fratelli e le sorelle minori di 18 anni compiuti o inabili al lavoro per difetto di mente o di corpo, a patto che essi provino che erano a carico dell'operaio al tempo dell'infortunio.

Al coniuge non separato con sentenza passata in giudicato o pronunziata per colpa di esso o di entrambi i coniugi, è riconosciuto il diritto a due quinti dell'indennità, se concorre con discendenti; a metà, se concorre con ascendenti: a tre quinti, se concorre con fratelli o sorelle del defunto; all'indennità intera, se non esistono altri aventi diritto.

Per la ripartizione fra gli aventi diritto dell'indennità assicurata viene adottato il criterio della proporzionalità di ogni quota all'entità del danno risentito da ognuno di loro.

In conformità alla prescrizione dell'ultimo alinea dell'articolo 10 della legge (testo unico) sono state con R. decreto del 13 dicembre 1903, n. 509, approvate le tabelle dei coefficienti per l'accennata ripartizione della indennità.

Coloro che ritengono di trovarsi nelle condizioni stabilite dall'articolo 10 della legge per aver diritto alla indennità devono rimettere all'Istituto assicuratore, in carta libera, gli atti e documenti comprovanti questo loro diritto. E l'Istituto assicuratore notifica ad essi entro 8 giorni da quello in cui ha ricevuto questi documenti, se egli riconosca il loro diritto all'indennità e l'ammontare di questa.

Qualora sorga controversia su tale ammontare, in attesa che la controversia sia definita, gli aventi diritto ricevono dall'Istituto

assicuratore, a titolo di provvisionale, e a periodi non eccedenti i 15 giorni, un'indennità giornaliera fino a concorrenza dei nove decimi della quota di indennità che l'Istituto stesso ritiene dovuta a ciascuno di essi. La legge non determina la misura di queste indennità giornaliere, stabilisce però che l'ammontare complessivo di esse deve corrispondere, ragguagliato a giornata, a metà del salario giornaliero che guadagnava il defunto. Se invece sorga controversia sul diritto all'indennità, nessuna provvisionale è dovuta a coloro il cui diritto sia contestato (art. 114 R.).

Esenzioni da tasse.

I certificati, gli atti di notorietà, le quietanze e tutti gli altri documenti occorrenti per il pagamento delle indennità sono esenti dalle tasse di registro e bollo (art. 35 L.).

Visto, si approva il presente modello.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
RAVA.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Disposizioni *fatte nel personale* ***dipendente:***

ISTRUZIONE SUPERIORE

Università.

Nell'Università di Cagliari.

Con decreto Ministeriale del 1° giugno 1904:

È accettata dal 31 maggio 1904 la rinuncia di:

Sanna Salaris Giuseppe dall'ufficio di assistente nella clinica psichiatrica.

Manca Massimo è nominato assistente nella clinica predetta, dal 1° giugno al 31 ottobre 1904, con lo stipendio di L. 1000.

Nell'Università di Genova.

Con decreto Ministeriale del 1° giugno 1904:

Giuffra Angelo, assistente nel gabinetto di materia medica e farmacologia sperimentale, è sospeso, sino a contraria disposizione dall'ufficio e dallo stipendio, con decorrenza dal 1° febbraio 1904.

Istituti superiori.

Nell'Osservatorio Vesuviano di Napoli.

Con decreto Ministeriale dell'8 luglio 1904:

Il decreto 31 gennaio, di collocamento a riposo di De Luca Michele, inserviente, è rettificato per quanto concerne la decorrenza, che dovrà essere dal 17 aprile 1904, anzichè dal 1° febbraio 1904, come fu disposto nel decreto medesimo.

ISTRUZIONE SECONDARIA CLASSICA

Licei.

Con R. decreto del 13 marzo 1904:

Antonietti Olivo, titolare di filosofia nei licei, in aspettativa per motivi di salute fino al 15 marzo 1904, è collocato, in seguito a domanda dal 16 marzo 1904 e non oltre il termine di un anno, in aspettativa per motivi di famiglia.

Con decreto Ministeriale del 31 marzo 1904:

È aumentato di un decimo, per compiuto sessennio, dal 1° aprile 1904, lo stipendio di Lozzi Giovanni, titolare di matematica nel liceo di Noto, da L. 2400 a L. 2640.

Con decreto Ministeriale del 30 aprile 1904:

Cupaiuolo Giovanni, reggente di classi superiori nei ginnasi, destinato alla cattedra di lettere latine e greche nel liceo di Bari, è nominato reggente di lettere latine e greche nel liceo di Benevento dal 1° maggio al 30 settembre 1904, con lo stipendio di L. 2200, e s'intenderà confermato nell'ufficio fino a contraria disposizione, continuando ad insegnare lettere latine e greche nel liceo di Bari.

De Pasquale Vincenzo, incaricato dell'insegnamento della matematica nelle classi aggiunte del liceo di Messina con la rimunerazione di L. 1080, è nominato, dal 1° maggio al 30 settembre 1904, in seguito a concorso, reggente di matematica nel liceo di Caltanissetta, con lo stipendio di L. 2200, e s'intenderà confermato nell'ufficio fino a contraria disposizione, continuando ad insegnare matematica nelle classi aggiunte del liceo di Messina.

Ginnasi.

Con R. decreto del 12 maggio 1904:

Pernice Salvatore, titolare di classi inferiori nel ginnasio di Castelvetrano, è collocato, per sua domanda, in aspettativa per motivi di salute, dal 16 maggio 1904 e non oltre il termine di due anni, con l'assegno di L. 1000, pari alla metà del suo stipendio.

Con R. decreto del 19 maggio 1904:

Majelli Giuseppe Fausto, titolare di classi superiori nel ginnasio di Acireale, è collocato d'ufficio in aspettativa per motivi di salute dal 1° giugno 1904 e non oltre il termine di due anni con l'assegno di L. 1100, pari alla metà del suo stipendio.

Con decreto Ministeriale del 31 maggio 1904:

Pecci Benedetto, titolare di classi inferiori nel ginnasio di Trani con lo stipendio di L. 2200 più L. 220 di aumento sessennale comandato alle classi superiori del ginnasio stesso, è, in seguito a concorso, e col suo consenso nominato dal 1° giugno 1904, reggente di classi superiori nel ginnasio di Trani con lo stipendio di L. 2200 più L. 220 di aumento sessennale, e s'intenderà confermato nell'ufficio fino a contraria disposizione, conservando la titolarità « ad personam ».

Posenti Giovanni Battista, reggente di classi inferiori nel ginnasio di Avellino, con lo stipendio di L. 1800, è nominato in seguito a concorso reggente di classi superiori nel ginnasio di Corleone con lo stipendio di L. 2000 dal 1° giugno al 30 settembre 1904, e s'intenderà confermato nell'ufficio fino a contraria disposizione.

Lonardo Pietro, reggente di classi inferiori nel ginnasio di Benevento, con lo stipendio di L. 1800, comandato alle classi superiori del ginnasio di Santa Maria Capua Vetere, è nominato in seguito a concorso, reggente di classi superiori nel ginnasio di Santa Maria Capua Vetere, con lo stipendio di L. 2000 dal 1° giugno al 30 settembre 1904, e s'intenderà confermato nell'ufficio fino a contraria disposizione.

Levi di Leon Eugenio, reggente di classi inferiori nel ginnasio di Cividale, è collocato per sua domanda in aspettativa per motivi di salute dal 1° giugno e non oltre il 30 settembre 1904, con l'assegno di L. 600 pari ad un terzo del suo stipendio.

Scafi Arduino, reggente di classi inferiori nel ginnasio di Pontedera, in aspettativa per motivi di salute, è, in seguito a domanda, richiamato in servizio nel ginnasio stesso dal 1° giugno 1904.

Bandini Gino, incaricato di classi inferiori nel ginnasio di Pontedera, è trasferito per servizio a una delle classi inferiori del ginnasio di Terni dal 1° giugno 1904.

Con decreto Ministeriale del 30 giugno 1904:

Romeo Giuseppe, reggente di classi inferiori nei ginnasi, in aspettativa per motivi di salute, è, in seguito a sua domanda, richiamato in servizio dal 1° luglio 1904, e destinato a una delle classi superiori del ginnasio di Acireale, dal 1° luglio al 30 settembre 1904.

ISTRUZIONE MAGISTRALE

Scuole normali.

Con decreto Ministeriale del 21 luglio 1904:

Mazzei Antonietta, reggente di calligrafia nelle scuole normali femminili, in aspettativa per motivi di salute, è richiamata in attività di servizio, per sua domanda, dal 1° agosto 1904, ed è destinata alla scuola normale femminile di Cosenza, con lo stesso ufficio e con lo stipendio di L. 800 di cui è provveduta.

Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio

Divisione 1ª — Sezione 2ª

(Servizio della proprietà industriale)

ELENCO *n.* 12 *degli attestati di trascrizione dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica e di commercio rilasciati nella seconda quindicina di* **giugno** *1904.*

Numero del Reg. Gen.	Attestato Volume	Attestato Numero	COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
6167	59	41	Forastieri Giuseppe di Roma.	12 febbraio 1904	Etichetta rettangolare divisa in tre parti: quella di mezzo, ornata lateralmente da disegni a fiorami, porta in un fregio in alto la scritta *Acqua Minerale Antilitiaca-Ossigenica-Elettrica Ozonica Naturale*, ed un disco con la figura di un Liocorno sormontata dal motto *Aegri corporis aqua Radium sanatrix;* al disotto vedesi un sole nascente sul mare; ed a sinistra, sopra la linea dell'orizzonte si legge ripetuto il motto anzidetto; la vignetta è limitata inferiormente da una diagonale che parte dall'angolo inferiore sinistro, sopra la quale leggesi la parola *Radium* in lettere maiuscole ombreggiate e di grandezza decrescente; sotto la diagonale la scritta *Fontanelle di Torre Caietani* la prime delle quali con lettere di grandezza crescente; e destra ad arco: *Concessione esclusiva* e sotto *Giuseppe Forastieri - Roma* in lettere di fantasia su due righe. Le due etichette laterali portano una dicitura sui caratteri fisici e le virtù terapeutiche del prodotto, a sinistra, e l'analisi chimica con l'avviso sul modo di usarlo, a destra. Marchio di commercio per contraddistinguere *Acqua minerale.*
6186	59	42	Ditta Woodhouse & C°., rappresentata dal signor Steele Tommaso a Trapani.	23 id. »	Etichetta curvilinea limitata da un bordo dorato portante nel mezzo un disco dorato con la figura della Trinacria, e, tra due fregi pure dorati, la scritta in caratteri bleu: *Vino Marsala - Woodhouse e C.*; inferiormente è indicata la qualità del prodotto. Marchio di fabbrica per contraddistinguere *Vino Marsala.*
6187	59	43	Ditta Woodhouse & C°, rappresentata dal signor Steele Tommaso, a Trapani.	23 id. »	Etichetta rettangolare con bordo dorato portante la veduta dello stabilimento della ditta richiedente, col relativo muro di cinta, un pezzo di campagna con alberi e case, ed il mare a tergo con un vapore ed una vela. In alto, tra due stemmi reali leggesi in lettere grandi dorate, la parola *Marsala*, seguita dalla scritta: *Woodhouse & C° - Provveditori di S. M. il Re d'Italia - Stabilimento fondato l'anno 1773*; in fondo è indicata la qualità del prodotto. Marchio di fabbrica per contraddistinguere *Vino Marsala.*
6219	59	44	Dermatine Company Limited, a Londra.	11 marzo »	La figura di un ippopotamo in atto di camminare su terreno erboso con sotto un nastro spiegato portante la parola: *Dermatine*, in tutte lettere maiuscole. Marchio di fabbrica per contraddistinguere *surrogato di gomma indiana, denominato « Dermatina »*, già registrato dalla richiedente in Inghilterra per lo stesso prodotto.

Numero del Reg. Gen.	Attestato Volume	Attestato Numero	COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
59	45	6240	Union Agricola Sociedad Anonima a Tiana, Barcellona (Spagna).	9 marzo 1904	Circolo nel quale è inscritto un bollo elittico con l'asse maggiore verticale con bordo a perline, racchiudenti le lettere: *CAR*, intrecciate con la linea centrale costituita dall'asta dell'*A* sormontata da una croce. Marchio di fabbrica per contraddistinguere *liquori*, già registrato dalla richiedente in Spagna.
59	46	6251	Società Italiana dell'Acqua minerale delle Ferrarelle, a Roma.	12 aprile »	Etichetta rettangolare portante la scritta *Società Italiana dell'acqua minerale delle Ferrarelle - Sorgente in Riardo (Caserta) - Sede in Roma - Via Nazionale, n. 96*, su quattro righe in alto; nel mezzo spicca un rettangolo rosso con la parola *Ferrarelle* in corsivo bianco, e sotto leggesi: *Acidula-alcalina - Carbonata-calcica - Naturalmente effervescente - Sostituisce l'Apollinaris - Vetro e turacciolo sterilizzati.* Marchio di commercio per contraddistinguere *acqua minerale.*
59	47	6272	Cobianchi Stanislao, a Bologna.	25 id. »	1° Etichetta di forma trapezoidale, con i lati superiori ed inferiori leggermente incurvati, portante in alto, sopra un fondo formato da bolli circolari con in giro la scritta *Cobianchi Stanislao - Bologna*, una fascia di alloro, nel cui mezzo spicca lo stemma del Montenegro, circondato da varie medaglie. Sotto leggesi *Amaro Montenegro - Specialità della distilleria Cobianchi Stanislao - Successore Cobianchi e Ponzio - Bologna*, ed in una targa a fondo bianco in basso una dicitura sulle virtù terapeutiche del prodotto. 2° Etichetta di forma e fondo come sopra divisa verticalmente in tre spazi portanti in testa ognuno l'effigie del protettore del Montenegro con sotto una dicitura sulle virtù terapeutiche del prodotto, scritta in lingua francese nel 1° spazio, inglese nel 2° e spagnuola nel 3°. 3° Striscia rettangolare portante in rosso, sopra un fondo come sopra, il fac-simile della firma *Cobianchi Stanislao.* 4° Capsula metallica con in giro la scritta *Cobianchi Stanislao* ed in mezzo la parola *Bologna.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere *liquore amaro.*
59	48	6273	Nazzaro Ernesto, a Chivasso (Torino).		Ornato stile moderno colla parte superiore in forma di 8 e l'inferiore falcata, fregiato di nocciole stilizzate con lungi gambi; l'occhio superiore dell' 8 è raggiato, e porta la scritta: *Marca di Fabbrica Registrata*, l'altro inferiore contiene il monogramma intrecciato *N. E. C.* e nel punto di unione vedesi una donna seduta, con i piedi poggiati sul monogramma e le braccia distese verso alcune medaglie ed un campo circolare contenente lo stemma reale. In uno svolazzo, che passa a tergo della donna, leggesi: *Casa fondata nel 1810*, nell'incavo inferiore dell'ornato: *Nazzaro Ernesto - Confettiere - Premiato con la più alta onorificenza all'Espos. Universale - Parigi, 1900*, ed a destra di esso *specialità Norsetti - Chivasso.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere *confetti e pasticcerie.*

Numero del Reg. Gen.	Attestato		COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
	Volume	Numero			
6274	59	49	Società J. B. Clément & C.ie, a Lione (Francia).	30 aprile 1904	Le parole: *le Pneu Clément*, in caratteri di fantasia, tra due bollini circolari portanti la figura di una testa d'aquila coronata e la scritta sul contorno esterno: *Marque Déposée*. Marchio di fabbrica per contraddistinguere *pneumatiche, cerchioni ed altri articoli per cicli ed automobili*, già registrato dalla richiedente in Francia, per gli stessi prodotti.
6283	59	50	Mainwaring William Frederick Barton Massey per la Ditta Fairholme & C., a Londra.	10 maggio »	Il disegno di una ruota dentata vista di prospetto col mozzo e l'asse visibile; nel campo intorno in nero leggesi in bianco il motto *Vires acquirit eundo*, e sotto la ruota la parola: *Cyclostyle*. Marchio di fabbrica per contraddistinguere *apparecchi di riproduzione grafica* ed *oggetti di cancelleria*, già registrato dal richiedente in Inghilterra, per gli stessi prodotti.
6252	59	51	Messulam Enrico, a Milano.	9 aprile »	Il monogramma intrecciato: *E. M.* circondato a sinistra e nella parte inferiore da una mezzaluna, portante a metà una stella e nella sommità la scritta: *Enrico Messulam - Milano*. Marchio di fabbrica per contraddistinguere *catena da orologio*.
6277	59	52	Mitarotonda Domenico Nicola, a Napoli.	26 id. »	Etichetta di forma rettangolare di fondo marrone-scuro con iscrizioni e listelli a rilievo in giallo-cromo. Detta etichetta è formata da tre rettangoli, il più grande dei quali racchiude gli altri due, e in basso porta la scritta: *Marca di fabbrica depositata. Si badi a che questa marca di fabbrica sia perfettamente intatta.* Il rettangolo mediano porta in alto ed in basso la parola: « *Antisyphilis* » in carattere di stampa maiuscolo: ai due lati le stesse parole con caratteri pendenti. Nel mezzo del rettangolo centrale più piccolo un disco giallo con un sole raggiante quasi totalmente coperto da una croce a lati uguali e da un'ancora. Sopra a questo disco vi è la iscrizione: *D. N. Mitarotonda*. Nel lato sinistro del disco si legge: *Vis unita fortior - Napoli*, nel lato destro: *In fine velocior - Napoli*. Marchio di fabbrica per contraddistinguere *una specialità farmaceutica*.
6278	59	53	Janz Julius, a Milano.	28 id. »	La parola *Jubeja* accompagnata dalla scritta: *Julius Janz - Milano*: su due righe sotto. Marchio di fabbrica per contraddistinguere *reticelle per lampade ad incandescenza*.
6294	59	54	Olsen Terje, a Stoccolma (Svezia).	17 maggio »	La parola *Collan* in caratteri di fantasia. Marchio di fabbrica per contraddistinguere *olio, articoli per cuoi, suole, cannelle, sartiami, articoli per toletta ecc. ecc*, già registrato in Svezia dal richiedente per gli stessi prodotti.
6295	59	55	Vasaturo Giordano (Ditta), a Cosenza.	13 id. »	Etichetta circolare formata da varî circoli concentrici. Nel circolo esterno leggonsi le parole: *Figues extra fleur marque déposée*. Nel circolo intermedio leggesi: *Giordano Vasaturo - Cosenza*. Nel centro dell'etichetta si scorge il sole raggiante con sopra la parola *véritable* e sotto le altre *Torano Castello*. Marchio di fabbrica per contraddistinguere *fichi secchi*.

Numero del Reg. Gen.	Attestato Volume	Attestato Numero	COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
6296	59	56	Gebrüder Linde, a Dortmund (Germania).	20 maggio 1904	1° Targhetta rettangolare allungata disposta diritta e nella quale in alto è disegnato un uccello ad ali aperte entro una corona floreale portata da un bastoncino orizzontale che s'appoggia ad un fregio floreale montante a ciascuno dei due lati e portante fissato con nodi di nastrino un cartello con la scritta: *Vero estratto di caffè olandese*, sopra la figura di un bambino a braccia aperte vestito con tonaca e cappuccio con una grande croce in bianco sulla tonaca. — 2° Etichetta con la scritta: *Questo estratto di caffè olandese marca G. L è fabbricato dalla Ditta: Gebrüder Linde - Dortmund.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere *estratto di caffè olandese.*
6297	59	57	Farbwerke vorm. Meister Lucius & Bruning, a Hoehst (Germania).	20 id. »	La parola *Galloserin* in carattere da stampa maiuscolo. Marchio di fabbrica per contraddistinguere *un preparato terapeutico per iscopi di veterinaria.* Già registrato in Germania dalla richiedente per gli stessi prodotti.
6298	59	58	Viro Gesellschaft für Hygiene und Antisepsis m. b. H., a Berlino.	21 id. »	La parola *Viro* in caratteri da stampa con la iniziale maiuscola. Marchio di fabbrica per contraddistinguere *prodotti farmaceutici* già registrato dalla richiedente in Germania per gli stessi prodotti.
6299	59	59	Consolidated Fastener C., a New-York (S. U. d'America).	17 id. »	Monogramma formato dalle lettere *F. C. Co*, la *F* disposta nel mezzo; le due *C*, delle quali quella a sinistra scritta a rovescio, sono tangenti all'asta centrale della *F*, la lettera *O* più piccola di tutto sta nel centro della *C* rovescia. Marchio di fabbrica per contraddistinguere *bottoni, fibbie e fermagli a molla da guanti*, già registrato dalla richiedente negli Stati Uniti per gli stessi prodotti.
6300	59	60	J. J. Saville & C. (Ditta) Limited, a Triumph Works (Inghilterra).	1° giugno »	Un fumaiuolo emanante fumo. Marchio di fabbrica per contraddistinguere *lime ed attrezzi in acciaio ed altri metalli*, già registrato dalla richiedente in Inghilterra per gli stessi prodotti.

Roma, 28 luglio 1904

Il Direttore della 1ª Divisione
S. OTTOLENGHI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

Rettifica d'intestazione (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 671,199 d'inscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 90 e N. 855,426 d'inscrizione sui predetti registri di L. 105, ambedue al nome di Gallo Giovanni Battista fu *Pietro*, domiciliato a Caramagna Piemonte (Cuneo), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Gallo Giovanni Battista fu *Giovanni Pietro*, vero proprietario delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 24 agosto 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Rettifica d'intestazione (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,251,951 d'inscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 5200, al nome di Perego *Pasquale*, Alessandro, Luigi, Paola ed Adele, fu comm. Luigi, minori, sotto la patria potestà dalla madre Cajaffa Raffaella fu Antonio, vedova Perego, interdicenda rappresentata legalmente da Tea cav. dott. Alberto fu

Giuseppe, curatore speciale dei detti minori, domiciliati in Verona, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Perego *Oreto-Pasquale*, Alessandro, Luigi, Paola ed Adele fu comm. Luigi, ecc., come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 24 agosto 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro

AVVISO.

Con decreto del Ministero del Tesoro, in data 23 agosto 1904, il signor dott. Giulio Garbarini, notaio esercente e residente in Parma, è stato accreditato presso l'Intendenza di finanza di quella provincia per le operazioni di debito pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti.

Addì 23 agosto 1904.

Direzione Generale del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 25 agosto in lire 100.00.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

24 agosto 1904.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*	103,99 89	101 99 89	103,40 11
4 % *netto*	103,83 33	101,83 33	103,23 55
3 1/2 % *netto*	101 73 61	99,98 61	101.21 31
3 % *lordo*	73 55	72,35	72,58 93

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

CONCORSO al posto di Levatrice-Maestra presso la Clinica ostetrica-ginecologia della R. Università di Catania.

È aperto il concorso al posto di levatrice-maestra presso la Clinica ostetrica-ginecologica della R. Università di Catania.

Le domande in carta da bollo da cent. 60 dovranno essere inviate al Rettore dell'Università non più tardi del 1° ottobre 1904, e corredate dei seguenti documenti:

1. Diploma di levatrice, conseguito in una scuola italiana di ostetricia;
2. Certificato di nascita debitamente legalizzato, da cui risulti che l'aspirante non abbia oltrepassata l'età di anni 40;
3. Certificato di buona condotta e certificato penale;
4. Certificato di sana costituzione fisica.

Il concorso è per titoli. La Commissione potrà, ove lo creda opportuno, richiedere alle concorrenti quelle prove pratiche necessarie, allo scopo di accertare la capacità delle aspiranti.

Lo stipendio annesso a tale posto è di L. 600 annue, oltre l'alloggio, il vitto ed il lume.

L'eletta durerà in carica due anni, dal 1° novembre 1904, e potrà essere riconfermata di anno in anno. Essa dovrà attenersi rigorosamente alle prescrizioni del regolamento per le scuole di ostetricia e del regolmento interno della clinica.

Roma, addì 15 agosto 1904.

Il Ministro
ORLANDO.

CONCORSO *al posto di levatrice-maestra nella clinica ostetrico-ginecologica del R. Istituto di studî superiori in Firenze.*

È aperto il concorso per il posto di levatrice-maestra nella clinica ostetrico-ginecologica nel R. Istituto di studî superiori, pratici e di perfezionamento in Firenze, a norma del regolamento 10 febbraio 1876 per le scuole di ostetricia del Regno, e del regolamento speciale per l'ospedale di maternità di Firenze del dì 11 febbraio 1883.

La vincitrice del concorso avrà diritto all'annuo stipendio di L. 1400, oltre all'alloggio, vitto, biancheria, fuoco e lume, nell'Istituto.

Il concorso sarà per titoli e, se la Commissione lo crederà opportuno, potrà richiedere dalle concorrenti un esperimento pratico, le cui norme saranno all'uopo stabilite dalla stessa Commissione.

Le domande per essere ammesse al concorso, in carta bollata da centesimi 50, dovranno essere presentate alla segreteria del R. Istituto di studî superiori in Firenze non più tardi del 1° ottovre 1904, corredate dei seguenti documenti:

1.° Atto di nascita dal quale risulti l'età non minore di 25 anni, nè maggiore di 40 compiuti;
2.° Certificato negativo di penalità;
3.° Certificato di cittadinanza italiana:
4.° Certificato di buona condotta;
5.° Certificato di sana e robusta costituzione fisica;
6.° Diploma di levatrice conseguito in una scuola del Regno;
7.° Certificato dal quale risulti che le concorrenti sono nubili o vedove senza prole;
8.° Titoli scientifici o professionali.

I certificati segnati di n. 2, 4, 5 dovranno avere una data non anteriore a due mesi dall'apertura del concorso.

L'eletta, oltre alle prescrizioni di legge, dovrà conformarsi a quello del regolamento interno dell'istituto ostetrico-ginecologico di Firenze.

Roma, addì 15 agosto 1904.

Il Ministro
ORLANDO.

ISTITUTO NAZIONALE per le Figlie dei Militari italiani IN TORINO

Il Consiglio direttivo dell'Istituto in base agli articoli 2, 5 e 6 dello statuto organico approvato con R. decreto 21 giugno 1869, e delle relative disposizioni regolamentari;

Notifica

Essere aperto un concorso a diversi posti gratuiti e semigratuiti ai quali si nomineranno « Figlie di Militari italiani », tenuto principalmente conto del loro stato di fortuna, e nell'ordine seguente:

1° Le figlie di chi è morto sul campo di battaglia od in seguito a ferite ricevute per causa di servizio militare, o in conseguenza di malattia incontrata per tale motivo, e fra queste preferibilmente quelle che fossero anche prive della madre.

2° Le figlie dei mutilati o feriti, od altrimenti incapaci di applicarsi a qualche utile professione o mestiere; e, fra queste, del pari preferibilmente quelle che siano prive della madre.

3° Le figlie dei mutilati o feriti ancora capaci di dedicare la loro opera a qualche utile professione.

4° Le orfane di padre e madre, o della madre soltanto.

5° Le orfane di padre.

6° Finalmente tutte quelle altre che non appartengono alle sovra indicate categorie, e il di cui padre fa o ha fatto parte dell'esercito regolare o dei corpi volontari.

L'educazione delle alunne morale, religiosa, intellettuale e civile si compie, secondo le condizioni delle famiglie, in tre Case distinte nelle quali si divide l'Istituto:

1° la *Villa della Regina* (Corsi elementari, complementari e superiori con lezioni di disegno, di pittura, di pianoforte, di francese, d'inglese, di tedesco, di ballo, di cucina, di buon governo della casa).

2° la *Casa Magistrale* (con Scuola Normale superiore pareggiata).

3° la *Casa Professionale* (con Scuola Tecnica-Commerciale pareggiata, e con Laboratori diversi, maglia, biancheria, sartoria, fiori artificiali, ecc.).

I posti semigratuiti portano con sè la retta di L. 300, 200, 150 annue, secondo la Casa in cui sono assegnati, e ogni spesa compresa tranne il mantenimento del corredo personale.

Verranno esaminate le domande già state presentate e quelle altre che fino al 25 settembre corrente saranno pervenute alla Direzione dell'Istituto a Torino, corredate dei documenti per provare:

A) L'età non minore di anni 8, non maggiore di anni 12.

B) Il vaiuolo sofferto o la vaccinazione, e la costituzione sana.

C) La figliazione, lo stato di famiglia e di fortuna.

D) Il servizio militare prestato dal padre ed i titoli di preferenza, giusta l'ordine sopra accennato, e ciò mediante l'estratto di matricola od altro certificato autentico.

Notifica ancora essere inoltre disponibili alcuni posti nel *Collegio della Villa della Regina*, nella *Casa Magistrale* e nella *Casa Professionale* alla retta annua rispettiva di L. 600 — 400 — 300, compresa ogni spesa, per tutti gli insegnamenti dei programmi, per oggetti di cancelleria, medico, medicine, bucato, ecc., e alcuni posti per figlie di non militari, alla retta di L 1200 — 700 — 500, secondo la Casa, e pure ogni spesa compresa.

Infine sono vacanti alcuni posti nel *Giardino d'infanzia* annesso alla *Casa Magistrale* ai quali sono ammesse bambine dai quattro ai sei anni alla retta annua, ogni spesa compresosa, di L. 250 se figlie di militari, di L. 350 se non figlie di militari.

Torino, 16 agosto 1904.

Il Presidente
TOMMASO VILLA.

Il Segretario
V. GUYOT.

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

In una lettera diretta ad un giornalista che ha scritto un libro sul Marocco, lord Rosebery, alludendo all'accordo anglo-francese, dice che nessuno più di lui si rallegra del mantenimento delle buone relazioni con la Francia, ma che a suo parere l'accordo è adatto piuttosto a suscitare, che a impedire i dissensi tra i due paesi. Egli finisce col dire che l'accordo gli pare una « concessione inutile e pericolosa ».

Il *Times*, in un articolo di fondo, dichiara che lord Rosebery in questo rappresenta la parte di Cassandra, e in maniera da sfidare ogni concorrenza. « Quando un uomo dell'importanza politica di lord Rosebery fa una simile dichiarazione – dice il *Times* – dovrebbe pur dare le ragioni del suo particolare modo di vedere. Ora tutto ciò che avviene nel Marocco, dopo la conclusione dell'accordo, dimostra quanto esso fosse opportuno e urgente ».

* * *

Il *Matin* ha da fonte competente che, dall'epoca della firma della Convenzione anglo-francese relativa al Marocco, i rapporti fra le due Potenze sono amichevoli. L'Inghilterra non tenta affatto d'operare contro gli interessi della Francia, la quale, a sua volta, ha perfetta libertà d'azione nella sua missione pacifica. La vertenza di El-Menebhi non può toccare in alcun modo gli interessi della Francia nel Marocco. E' inesatta la voce delle dimissioni di Mohamed el Tores.

* * *

Lo *Zeit*, di Vienna, pubblica un telegramma dall'Oriente in cui annunzia che l'ambasciatore austro-ungarico a Costantinopoli è stato ricevuto dal Sultano, che egli ringraziò per il cordiale telegramma di felicitazione inviato per il genetliaco dell'Imperatore Francesco Giuseppe.

L'ambasciatore profittò dell'occasione per rinnovare energicamente la domanda per l'aumento del numero di ufficiali austro-ungarici nella gendarmeria macedone.

Il Sultano, richiamandosi alle dichiarazioni della Francia e dell'Inghilterra, le quali esigono parità di trattamento con le altre Potenze, rispose che tanto meno può corrispondere ai desiderî dell'Austria-Ungheria e della Russia, in quanto che il generale De Giorgis e il Governo italiano non ritengono opportuno un tale aumento. Si crede che, in seguito a tale categorico rifiuto del Sultano, gli ambasciatori austro-ungarico e russo rinunceranno all'aumento degli ufficiali.

* * *

L'ufficiosa *Montagsrevue* di Vienna constata come i commenti della stampa inglese sui brindisi di Marienbad ne rilevino la cordialità. Soltanto il *Times*, nota il giornale, trovò modo di fare delle considerazioni politiche, ponendo i brindisi in relazione con la questione macedone, e dicendo che l'Austria adempie, senza dubbio, al mandato affidatole nei Balcani, usando i dovuti riguardi verso le altre potenze cristiane.

La *Montagsrevue* osserva che l'Austria non ha alcuno scopo egoistico, ed effettuò l'organizzazione della gendarmeria d'accordo coll'Italia e l'Europa, evitando tutto ciò che potesse urtare le suscettività di altre potenze.

* * *

Telegrafano da Belgrado ai giornali austriaci:

« Sebbene da fonte turca sia stata smentita la notizia di una sommossa di albanesi ad Ipek, pure la situazione in quel sangiaccato è molto grave. Ciò risulta evidente dal fatto che il Governatore di Kossovo si è recato personalmente ad Ipek. Da Mitrovizza e Pristina si mandano quotidianamente nuove truppe ad Ipek. A capo del movimento albanese è nuovamente quel Secherman pascià che anche, tempo addietro, diede filo da torcere alla Porta.

Secondo informazioni da fonte autentica, questa volta il movimento è diretto esclusivamente contro le riforme ».

* * *

Un telegramma da Corinto (Nicaragua) all'*Agenzia Havas* annunzia che i presidenti del San Salvador, dell'Honduras e del Nicaragua hanno firmato una Convenzione colla quale s'impegnano di assicurare il mantenimento della pace nell'America centrale.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Cortesie internazionali. — Si ha da Tunisi, 25:

Il comandante Trifari della nave-scuola italiana *Flavio Gioia* ha dato ieri una festa a bordo per ricambiare agli ufficiali francesi quella data in onore della nave-scuola itatiana al circolo militare.

Il comandante Trifari brindò dicendo che egli e gli ufficiali italiani erano commossi delle accoglienze che avevano ricevuto dall'esercito e dalla popolazione e levò il bicchiere alla salute del Presidente Loubet.

Il generale Roux, comandante la divisione di Tunisi, felicitò il comandante Trifari del contegno del suo equipaggio, la cui condotta a terra è stata assolutamente esemplare.

Il console generale d'Italia, Bottesini, fece pure un brindisi cordiale.

Esercitazioni di tiro. — Dai forti Braschi e Boccea, che fanno parte della difesa di Roma sono incominciate da ieri mattina alcune esercitazioni di tiro a proiettile eseguite dalla brigata del 3° reggimento artiglieria.

Le esercitazioni continueranno fino al 29 corr.

Servizio telefonico. — Da varî giorni si eseguiscono gli esperimenti della linea telefonica tra Roma e Messina. L'impianto è completo e la linea funziona discretamente; ma sarà perfezionata mediante alcune modificazioni che vi si stanno apportando.

Navi estere. — Stamane è giunta a Taranto la nave-scuola brasiliana *Benjamin Constant*, al comando del capitano di fregata Giovan Battista Des Neves.

Importazione italiana in Egitto. — Continua il movimento ascensionale della importazione italiana in Egitto. Nel mese di maggio u. s. fu rilevante.

Per i primi cinque mesi dell'anno l'importazione italiana presenta un aumento di 81,000 lire egiziane, in confronto agli stessi mesi dell'anno scorso.

È notevole il fatto che tutto l'aumento del mese di maggio proviene dalla categoria Industrie tessili, che da lire egiziane 23,897 nel 1903 salì a lire egiziane 35,351 nel corrente anno.

Durante il mese di maggio, separatamente considerato, l'Italia importò in Egitto merci per il valore di lire egiziane 78,789 in confronto a lire egiziane 66,154 nello stesso mese del 1903 ed a lire egiziane 60,427 nello stesso mese del 1902.

Il maltempo. — Notizie da Piedimonte recano che nella frazione di Curti, in Comune di Giova Sannitica, provincia di Caserta, la notte del 23 corrente una forte alluvione arrecò danni gravissimi, facendo anche vittime umane.

Numerose case furono inondate, le strade distrutte ed i fabbricati danneggiati; la violenza delle acque asportò le masserizie.

La popolazione, in preda a vivo panico, rifugiandosi nelle case più alte, sfuggì alla morte; però sulla montagna le acque invasero una capanna di carbonai, travolgendo tre giovanette, che perirono miseramente.

Le campagne sono gravemente danneggiate.

Pubblicazioni ufficiali. — Ministero delle Finanze - Direzione generale delle gabelle: Bollettino di legislazione e statistica doganale e commerciale; giugno 1904 — Roma, stabilimento tipografico G. Scotti e C.

Movimento commerciale. — Martedì scorso, furono caricati nel porto di Genova 936 carri, di cui 388 di carbone per i privati e 117 di grano per l'interno.

Ne furono scaricati 265, dei quali 194 per imbarco.

Marina mercantile. — Il 23 corr. è giunto a Montevideo, proveniente da Genova, il *Centro America*, della Veloce.

L'*Ardito*, della Società Veneziana, è partito il 22 da Porto Said per Messina e Venezia. Proveniente da Colon, ha proseguito da Puerto Rico per Genova il *Buenos-Ayres*, della Transatlantica di Barcellona.

ESTERO.

Servizi postali agli Stati Uniti. — Le rendite postali degli Stati Uniti, durante l'ultimo esercizio finanziario, ammontarono a 134,224,443 dollari e le spese a 138,784,488 dollari; vi fu quindi un *deficit* di 4,560,045 dollari. Nel precedente esercizio questo disavanzo era di 2,937,650 dollari.

Durante questo periodo vennero spedite da quello Stato lettere 4,262,933,677, cartoline 4,262,933,677, giornali 2,615,685,014, di altri stampati 1,053,637,057 e 93,380,005 campioni di merci. I vaglia spediti nell'interno furono 45,941,681 per un ammontare di dollari 353,627,648, e per l'estero 1.914,149 per dollari 35,237,935.

Negli Stati Uniti vi è il servizio di posta pneumatica nelle città di Boston, New-York, Brooklyn e Filadelfia, e sta per essere introdotto a Chicago ed a Saint-Louis.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PIETROBURGO, 24. — Un manifesto imperiale relativo alla nascita dello Czarevich dice che da oggi sono completamente abolite le pene corporali per le popolazioni rurali, come pure per le truppe di terra e di mare, salvo i casi in cui i soldati siano recidivi; che si rinunzia alla percezione delle tasse arretrate dovute per il riscatto delle ter e e delle imposte dirette gravanti sui lotti di terre di contadini e che si provvederà all'educazione dei figli degli ufficiali e dei soldati vittime della guerra.

Il manifesto aggiunge che saranno destinati tre milioni di rubli, prelevati dalle finanze dello Stato di Finlandia, alla creazione di un fondo inalienabile di soccorso per i finlandesi bisognosi privi di terre; che saranno condonate le multe inflitte a comuni rurali ed urbani della Finlandia per la loro mancata sottomissione nel 1902-903 ai regolamenti della coscrizione militare, che saranno amnistiati i finlandesi che emigrarono senza autorizzazione e che commisero altri reati politici.

Saranno pure amnistiati i condannati politici, salvo gli autori di assassinî, verranno accordate varie riduzioni di pene ai carcerati per delitti comuni e saranno soppresse le multe inflitte alle comunità israelitiche per mancata osservanza delle leggi relative alla coscrizione militare.

SHANGHAI, 24. — Si crede che, ad istanza del console inglese, l'*Askold* ed il *Grossowoi* prenderebbero il partito di disarmare.

L'ammiragliato russo avrebbe dato un ordine simile al *Diana*, che si trova a Saïgon, che pure disarmerebbe.

PIETROBURGO, 24. — Stamane nella chiesa di Peterhof ha avuto luogo il battesimo del Granduca ereditario.

Il corteo imperiale si è recato al Grande Palazzo in carrozze dorate di gran gala, preceduto e seguito da ussari e cosacchi.

Nella prima carrozza avevano preso posto lo Czar, l'Imperatrice Vedova e la Regina di Grecia.

Nelle altre carrozze seguivano la Granduchessa di Mecklemburgo-Schwerin, il Principe Enrico di Prussia, il Principe di Battemberg, i membri della famiglia imperiale ed altri personaggi.

Il Metropolita ha dato al Granduca ereditario la Comunione; poscia l'Imperatore lo ha investito delle insegne di Sant'Andrea.

Il suono delle campane e le salve di 101 colpi di cannone hanno poscia dato al popolo l'annunzio che la cerimonia era compiuta.

Lo Czarevich è stato infine ricondotto al Palazzo Alexandra, ove l'Imperatore e l'Imperatrice Vedova ricevettero le felicitazioni dei membri del Corpo diplomatico e dei dignitari che avevano assistito alla cerimonia.

PUNTA DELGADA (AZZORRE), 24. — È giunto il vapore *Liguria* con a bordo la Commissione parlamentare italiana che si reca all'Esposizione di Saint-Louis.

A bordo tutti bene.

WASHINGTON, 24. — Il Governo è stato informato che la Cina ha prorogato fino a mezzogiorno del 28 agosto il termine fissato per la facoltà concessa alle navi russe *Askold* e *Grossowoi* per rimanere a Shanghai.

Il Governo federale ha stabilito che la flotta degli Stati Uniti che doveva partire in settembre per effettuare esperimenti di tiro, debba restare invece a Shanghai fino al termine dell'attuale incidente.

CU-FU, 24. — Secondo informazioni autentiche gli incrociatori giapponesi *Nissihm* e *Kasuga* hanno bombardato e ridotto al silenzio i forti situati all'est del Monte d'Oro. Probabilmente sono i forti di Tai-ping-tsé e di Tchao-tchanko, menzionati ieri ed oggi come caduti in potere dei giapponesi, oppure sono altri forti vicinissimi a quelli.

PIETROBURGO, 25. — Il Comitato tecnico della marina ha deciso di rimettere in armamento la corazzata di squadra *Alessandro II*.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 24 agosto 1904

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50,60.
Barometro a mezzodì	753,82
Umidità relativa a mezzodì	20.
Vento a mezzodì	S.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 27°,7. minimo 15°,4.
Pioggia in 24 ore	—

24 agosto 1904.

In Europa: pressione massima di 765 sulla Gran Brettagna, minima di 749 al SW della Russia.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito ovunque, tranne che sulle isole, fino a 6 mill. sulla Lombardia e Veneto; temperatura generalmente diminuita; venti forti del 4° e 1° quadrante; pioggie e temporali specialmente al NE.

Barometro: massimo a 760 in Sardegna, minimo a 757 in Liguria e Toscana.

Probabilità: venti forti a moderati del 3° e 4° quadrante; cielo vario con pioggie sparse e temporali; mare mosso o alquanto agitato.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 24 agosto 1904

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA Massima	TEMPERATURA Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	1/4 coperto	mosso	26 5	18 1
Genova	sereno	calmo	27 3	19 4
Massa Carrara	sereno	calmo	25 7	14 5
Cuneo	sereno	—	23 7	13 2
Torino	1/4 coperto	—	23 8	14 8
Alessandria	sereno	—	24 5	11 7
Novara	sereno	—	26 6	19 5
Domodossola	sereno	—	21 5	9 0
Pavia	1/4 coperto	—	28 1	11 1
Milano	1/4 coperto	—	25 5	13 0
Sondrio	sereno	—	22 4	12 3
Bergamo	1/2 coperto	—	23 0	13 0
Brescia	sereno	—	25 4	12 5
Cremona	1/4 coperto	—	25 4	13 8
Mantova	sereno	—	26 5	14 8
Verona	sereno	—	23 0	12 5
Belluno	3/4 coperto	—	17 2	8 3
Udine	sereno	—	18 7	9 8
Treviso	1/4 coperto	—	23 0	10 8
Venezia	1/2 coperto	calmo	20 2	12 7
Padova	sereno	—	19 5	11 7
Rovigo	3/4 coperto	—	26 0	11 0
Piacenza	1/4 coperto	—	25 7	13 2
Parma	1/4 coperto	—	25 3	14 5
Reggio Emilia	1/4 coperto	—	25 5	18 0
Modena	1/2 coperto	—	25 5	12 0
Ferrara	1/4 coperto	—	24 2	14 1
Bologna	sereno	—	25 3	16 4
Ravenna	sereno	—	24 4	12 9
Forlì	sereno	—	27 0	20 0
Pesaro	1/2 coperto	calmo	27 0	17 2
Ancona	sereno	calmo	27 1	13 0
Urbino	sereno	—	24 1	18 9
Macerata	sereno	—	25 6	15 3
Ascoli Piceno	sereno	—	29 0	15 0
Perugia	1/4 coperto	—	25 2	13 6
Camerino	sereno	—	22 5	12 3
Lucca	1/4 coperto	—	26 0	12 6
Pisa	1/4 coperto	—	27 5	12 6
Livorno	1/4 coperto	mosso	24 5	19 5
Firenze	sereno	—	25 8	13 1
Arezzo	sereno	—	24 1	12 0
Siena	1/4 coperto	—	25 5	13 5
Grosseto	1/4 coperto	—	29 0	14 2
Roma	sereno	—	29 3	15 3
Teramo	sereno	—	27 2	13 3
Chieti	sereno	—	27 0	10 0
Aquila	—	—	—	—
Agnone	sereno	—	24 1	11 2
Foggia	sereno	—	30 1	20 0
Bari	1/4 coperto	legg. mosso	31 6	19 7
Lecce	1/4 coperto	—	31 8	20 0
Caserta	sereno	—	28 2	16 5
Napoli	sereno	calmo	25 5	17 6
Benevento	3/4 coperto	—	27 0	16 5
Avellino	1/4 coperto	—	25 0	13 3
Caggiano	3/4 coperto	—	22 3	13 4
Potenza	3/4 coperto	—	21 5	13 1
Cosenza	sereno	—	27 8	18 0
Tiriolo	coperto	—	21 6	14 2
Reggio Calabria	coperto	mosso	29 8	23 6
Trapani	1/4 coperto	agitato	29 5	25 1
Palermo	3/4 coperto	agitato	34 2	21 5
Porto Empedocle	sereno	calmo	32 0	24 0
Caltanissetta	sereno	—	32 1	20 4
Messina	3/4 coperto	calmo	32 0	23 9
Catania	1/4 coperto	legg. mosso	34 5	22 9
Siracusa	sereno	calmo	35 0	22 5
Cagliari	sereno	calmo	29 0	18 7
Sassari	3/4 coperto	—	23 6	17 2

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *Gerente responsabile.*